

Avv. Bruno Avallone
Patrocinante in Cassazione
Via Tibaldi n. 6/a – 40129 Bologna
Tel. 338 8842064 – Fax 051 4129111
Email: avallone.bruno@gmail.com
Pec: avallone.bruno@ordineavvocatiibopec.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

AL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso contro il licenziamento disciplinare, con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito MIUR

IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO:

PER L'ANNULLAMENTO/INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE DISPOSTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 55 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DISPOSTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Nell'interesse della Sig.ra **SARTI SILVIA**, nata a Bologna il 25/05/1967 (c.f. SRTSLV67E65A944O), ivi residente in via Fioravanti n. 92, **ammessa al patrocinio a spese dello Stato** giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, indata 15.05.2023 (**all. 1**), elettivamente domiciliata in Bologna alla via Tibaldi n. 6/a, presso e nello studio dell'avv. Bruno Avallone (codice fiscale VLLBRN55R22A944K) che la assiste, difende e rappresenta, giusta procura che si allega (**all. 2**).



Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

PEC: *avallone.bruno@ordineavvocatibopec.it* e/o fax 051/4129111

EMAIL: *avallone.bruno@gmail.com* - telefono 338 8842064

ricorrente

Contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia-Romagna, via dé Castagnoli 1 – 40126 Bologna - PEC: *csabo@postacert.istruzione.it* - in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bologna, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

resistente

nonché

Ufficio Scolastico Regionale Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, via dé Castagnoli 1 – 40126 Bologna – PEC: *csabo@postacert.istruzione.it* - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

resistente

nonché

Ministero Istruzione e Merito, viale Trastevere 76 – 00153 ROMA – PEC: *dgruf@postacert.istruzione.it* - in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

resistente

nonché

IIS Crescenzi Pacinotti Sirani, via Saragozza 9 – 40123 Bologna – PEC: *bois02700v@pec.istruzione.it* - in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

resistente



Resistenti, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla via A.Testoni n. 6, 40123 Bologna (indirizzo PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012)

nonché contro

eventualmente, nei confronti di tutti i **soggetti inseriti nelle graduatorie** di istituto terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, AT di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

potenziali resistenti

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DISPOSTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA - CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROTOCOLLO NR. 10781 DEL 17.07/2023 E NOTIFICATO IN PARI DATA (all. 3)

In fatto

° La ricorrente in qualità di collaboratore scolastico, ATA III fascia e in forza di contratti a tempo determinato, **ha prestato servizio** dall'anno 2019 al 04 maggio 2023, **giorno in cui si dimetteva volontariamente**, presso i seguenti Istituti, tutti posti in Bologna: *I.C. n. 2 via Segantini, I.C. n. 1 via De Carolis, Liceo Enrico Fermi, Liceo Minghetti, I.C. n. 10,, I.C. n. 11 via Beroaldo, I.C. n. 16 V.lo Bolognetti , I.C. n. 7 via Scandellara, I.I.S. Aldini Valeriani, I.S. Arrigo*



Serpieri, Liceo Laura Bassi, Liceo Augusto Righi, I.C. n. 12 via Bartolini, I.I.S. Crescenzi-Pacinotti-Sirani, Liceo Copernico, I.C. n. 4 via Verne, I.C. n. 9 via Longo, I.C. n. 14 I.C. n. 15 via Lombardi, I.I.S. Belluzzi-Fioravanti, Liceo Sabin, I.C. n. 3 via Lame, I.C. n. 8 Ca' Selvatica, I.C. n. 5 via Di Vincenzo, I.C. n. 13, I.C. n. 18, I.C. n. 6 via Finelli, I.I.S. Manfredi-Tanari, CPIA 2 Metropolitano, IPSAS Aldrovandi-Rubbiani (**all 4**).

La ricorrente, iscritta alle graduatorie d'istituto Ata III fascia, per il triennio 2021-2023 (vigenza a.s. 2021/2022- 2022-2023- 2023-2024) ha maturato un punteggio pari a 12,13.

A seguito del licenziamento disciplinare la ricorrente veniva depennata dalle graduatorie.

La convocazione per l'assegnazione degli incarichi dei collaboratori scolastici di I,II, e III fascia è prevista per il mese di settembre 2023 (**all 4 bis**).

* Si evidenzia la **difficile condizione economica** della ricorrente che ha denunciato un reddito pari ad € 5.667,20, come si evince dalla attestazione ISEE rilasciata in data 28.04.2023, la Sig.ra Sarti, divorziata, è affetta da **gravi patologie** e convive con la propria figlia, Sig.ra Cantagalli Giulia, attualmente disoccupata (**all. 5**).

Il procedimento disciplinare

Controparte pone a base della sanzione irrogata, ovvero il licenziamento disciplinare, i seguenti addebiti (**all. 6**):

- *"Non aver prodotto adeguata giustificazione alle proprie assenze relative al periodo dal 15-03-2023 al 17-03-2023. In particolare, aver fornito un documento giustificativo non leggibile e alla richiesta di chiarimenti da parte del Dirigente Scolastico in merito alla Ragione sociale e ai recapiti del centro terapeutico che avrebbe certificato le assenze, aver fornito dati non positivamente riscontrati dall'Amministrazione";*



- *"Non aver prodotto adeguata giustificazione alle proprie assenze dell'8.04.2023 e dell'11.04.2023. In particolare, aver fornito una copia fotografica di presunti documenti giustificativi rilasciati dall'Ausl di Boogna che ne ha, tuttavia, disconosciuto le attestazioni";*
- *"Avere prodotto e/o fatto uso di un certificato medico falso e/o manomesso".*
- *"Al momento dell'iscrizione nella 3 fascia graduatorie ATA, avvenuta il 26.04.2021, e al momento dell'assunzione in servizio alla data 13.09.2022, presso l'IIS Crescenzi Pacinotti Sirani, aver dichiarato falsamente di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di sicurezza misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, differentemente da quanto risulta dal Certificato del Casellario Giudiziale, secondo cui esiste un Decreto Penale del GIP Pretura di Bologna esecutivo il 02.09.1992 e una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, irrevocabile il 07.03.2017 di condanna".*

Il sottoscritto difensore ha rappresentato e difeso la ricorrente nei tre procedimenti disciplinari: **prot. n. 5664 del 19.04.2023, prot. n. 6011 del 24.04.2023 e prot. n. 7447 del 19.05.2023**, riuniti e discussi all'audizione tenutasi, da remoto, in data 03.07.2023.

Con due distinte memorie (**all. 7 e 7 bis**) questa difesa evidenziava la totale buona fede della propria assistita che si è attenuta alle risultanze del certificato del casellario giudiziale che, per l'appunto, letteralmente recita: **NULLA (all. 8)**.

Nel caso di specie, i precedenti penali della ricorrente risultano risalenti e non ostativi, come peraltro confermato dai numerosi contratti a tempo determinato stipulati con la Pubblica Amministrazione.



Quanto alle asserite mancate giustificazioni relative alle assenze per motivi di salute, si assumeva che dette asserzioni risultavano smentite dai documenti/referti, offerti e prodotti (**all 9**).

Si evidenzia, sul punto, che l'Ufficio disciplinare ha motivato il licenziamento, tra l'altro, per le asserite assenze ingiustificate (ex art. 55 quater, comma 1, lettera B), per le giornate del 15.03.2023, 16.03.2023, 17.03.2023, 08.04.2023 e 11.04.2023 (**cfr. all 3 pag. 7**).

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 10781 del 17/07/2023, emesso a carico della ricorrente, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di attribuire il punteggio a tutt'oggi maturato in graduatoria III Fascia ATA.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che le graduatorie si compongono sulla base della adesione e quindi sulla proposizione della domanda di partecipazione da parte del candidato al bando denominato "Tavolone" che si tiene di solito mese di settembre. L'esclusione dalle graduatorie d'istituto, in vigore per il periodo 2021/24, impedisce il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, privando la ricorrente delle risorse necessarie al suo sostentamento.

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento impugnato, di cui al protocollo nr. 10781 del 17/07/2023, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento per il triennio 2021-2024, A.S. 2023/2024, nell'ambito della graduatoria di istituto per tutte le scuole in quella sede indicate dalla ricorrente;



- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici dei servizi prestati;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *change*;
- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (anno 2019) sino alla data odierna.

Con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio relativi al presente procedimento e con il favore di diritti, onorari e spese per l'assistenza prestata, all'odierna ricorrente, nei tre procedimenti disciplinari.

Tanto premesso, con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, A tal fine la ricorrente

RICORRE IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, **in via d'urgenza con decreto motivato, inaudita altera parte**, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così provvedere:

- preliminarmente emettere, **ai sensi degli artt. 669 bis e ss. ed art. 700 c.p.c.**, i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale,
- accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:



- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del licenziamento disciplinare disposto, il 14.07.2023, con il provvedimento a firma del Dirigente Dr. Antonio Giuseppe Panzardi e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto
- b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reiserita e/o ricollocata nelle graduatorie del personale ATA III Fascia per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione del provvedimento impugnato.
- c) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- d) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni nella misura che il Tribunale riterrà.
- e) Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario.
- f) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, per il presente procedimento e per l'assistenza prestata nel procedimento disciplinare, oltre accessori come per legge. m dalla ssll'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione;



si chiede inoltre l'amissione, in qualità di testimoni, dei Signori:

- Dott.ssa Rossi Laura, presso CASA DELLA COMUNITA' NAVILE, via Domenico Svampa n. 8;
- Sig. Verebes Djerdj Giulio, via Zanardi n. 23/E, Bologna;
- Dott. Mehrchad Maknouni, via Zampieri 21//3, Bologna;

a conferma dei documenti giustificativi, prodotti con l'allegato n. 9.

Si allegano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti::

- 1) ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 2) procura;
- 3) provvedimento impugnato licenziamento disciplinare;
- 4) periodi lavorativi effettuati;
- 4 bis) convocazione ATA terza fascia;
- 5) stato di famiglia-ISEE-verbale INPS invalidità civile;
- 6) contestazione addebiti del 19 e 24 aprile 2023 e del 19.05.2023;
- 7) memoria difensiva del 12/06/2023 proc.to disciplinare;
- 7 bis) memoria difensiva del 30.06.2023 proc.to disciplinare;
- 8) casellario giudiziale;
- 9) attestazioni/referti assenze dal lavoro;
- 10) autocertificazione esenzione contributo unificato.

Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. 115/2002 di dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Vertendo in materia di lavoro si dichiara, ex art 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2022, l'esenzione dal contributo 115/2002.

La ricorrente dichiara, come da dichiarazione che si allega, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito



stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal contributo unificato (**all. 10**).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserita e in cui chiede di essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, a fronte delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati e rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento si chiede al Giudice adito ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., **di autorizzare la notifica** agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia-Romagna e di Bologna, o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinché l'Il.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata anche l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto a:

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, via dé Castagnoli 1, 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, **mediante notifica, via PEC**, all'indirizzo: **drer@postacert.istruzione.it**;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, via dé Castagnoli 1, 40126 Bologna, in persona del



legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, **mediante notifica, via PEC, all'indirizzo: *csabo@postacert.istruzione.it*;**

Ministero Istruzione e Merito, viale Trastevere 76, 00153, Roma, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., (rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna), **mediante notifica, via PEC, all'indirizzo: *dgruf@postacert.istruzione.it*;**

Istituto Istruzione Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani, via Saragozza 9, 40123 Bologna, in persona del Dirigente p.t. , rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, **mediante notifica, via PEC, all'indirizzo: *bois02700v@.pec.istruzione.it*.**

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza **sia pubblicato sul sito ufficiale del MIUR e/o degli scolastici regionali e provinciali**, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Bologna, 08/09/2023

Avv. Bruno Avallone






Avv. Bruno Avallone
Patrocinante in Cassazione
Via Tibaldi n. 6/a - 40129 Bologna
Tel. 338 8842064 - Fax 051 4129111
Email: avallone.bruno@gmail.com
Pec: avallone.bruno@ordineavvocatibopec.it

Procura alle liti: Io sottoscritta Sarti Silvia, nata a Bologna il 25/05/1967 (c.f. SRTSLV67E65A944O), ivi residente in via Fioravanti n. 92, in qualità di collaboratrice scolastica, delego l'avvocato Bruno Avallone (c.f. VLLBRN55R22A944K) del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via Tibaldi n.6/a, mail: avallone.bruno@gmail.com - fax 0514129111- tel 338 8842064 - pec: avallone.bruno@ordineavvocatibopec.it, affinché mi rappresenti e assista nel ricorso avanti il Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro per l'impugnazione del licenziamento disciplinare del 17.07.2023 - protocollo n. 10781 - disposto a mio carico, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in ogni sua fase e sviluppo. Dichiaro di essere stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato e conferisco all'avvocato Bruno Avallone tutte le facoltà dalla legge concesse al mandato alle liti compresa quella di rinunciare agli atti ed all'azione, farsi sostituire da altri procuratori, conciliare e transigere. Eleggo domicilio presso lo studio del mio difensore in Bologna, via Tibaldi n. 6/a e dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione ai recapiti sopra indicati. Autorizzo l'avvocato delegato al trattamento dei dati personali che mi riguardano, entro i limiti e secondo gli obblighi previsti del D.Lgs. 196/2003. Dichiaro di avere ricevuto le informazioni utili circa il livello di complessità dell'incarico e dei relativi oneri.

Sig.ra Sarti Silvia



La superiore firma è autentica

Avv. Bruno Avallone



